



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COORDINATORI DEI CORSI DI STUDIO

Emanato con D.R. rep. n. 2045/2023, prot. n. 287256 del 21/12/2023

Entrata in vigore: 21/12/2023

Sommario

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione	1
Articolo 2 – Indizione	1
Articolo 3 – Elettorato attivo	2
Articolo 4 – Elettorato passivo	2
Articolo 5 – Elenchi elettorali	2
Articolo 6 – Incompatibilità	2
Articolo 7 – Candidature	3
Articolo 8 – Assemblea del corpo elettorale	3
Articolo 9 – Voto telematico	3
Articolo 10 – Commissione tecnica	3
Articolo 11 – Votazioni	4
Articolo 12 – Scrutinio	4
Articolo 13 – Nomina	4
Articolo 14 – Termini in deroga	4
Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie ed emanazione	4

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei Coordinatori dei Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. Tutti i termini utilizzati nel presente regolamento, declinati al genere maschile, devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2 – Indizione

1. Le elezioni dei Coordinatori dei Corsi di Studio sono indette con proprio Decreto dal Decano del Consiglio di Corso di Studio, individuato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.



2. Il Decreto di indizione viene pubblicato all'Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
3. Il procedimento elettorale deve concludersi al più tardi dieci giorni prima della scadenza del mandato.

Articolo 3 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo compete ai componenti del Consiglio di Corso di Studio, alla data indicata per la votazione, individuati ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento-tipo dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di Studio dell'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 4 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo compete ai professori e ai ricercatori appartenenti al Consiglio di Corso di Studio, che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 5 – Elenchi elettorali

1. Il Servizio elettorale procede alla formulazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, che vengono pubblicati all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni.
2. Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati vanno presentate al Servizio elettorale entro le ore dodici del terzo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione. Il Servizio elettorale decide in via definitiva nei successivi cinque giorni lavorativi.
3. Entro il quinto giorno precedente la data in cui è fissata la votazione vengono pubblicati gli eventuali aggiornamenti agli elenchi.

Articolo 6 – Incompatibilità

1. Le incompatibilità con le funzioni di Coordinatore di Corso di Studio sono quelle stabilite dalla legge e dalla normativa di Ateneo.
2. Il professore o il ricercatore che versi in una situazione di incompatibilità, che non determina per legge il venir meno dell'elettorato passivo, in caso di elezione dovrà far cessare la condizione ostativa entro dieci giorni dal Decreto di proclamazione.
3. Il professore o il ricercatore che versi in una situazione di incompatibilità, che per legge sia causa di esclusione dall'elettorato passivo, dovrà far cessare la condizione ostativa prima della presentazione della candidatura.
4. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale d'Ateneo e del Servizio elettorale.



Articolo 7 – Candidature

1. Il professore o il ricercatore interessato è tenuto a manifestare la sua intenzione di candidarsi attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione che deve essere indirizzata al Decano del Consiglio di Corso di Studio, con le modalità stabilite nel Decreto di indizione.
2. Decorsi i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con Decreto del Decano del Consiglio di Corso di Studio pubblicato all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
3. Avverso il Decreto di pubblicazione delle candidature è possibile proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo entro le ore dodici del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto medesimo. La Commissione elettorale di Ateneo decide nei successivi tre giorni.
4. Ciascuno dei candidati può ritirare la propria candidatura, con le modalità stabilite nel Decreto di indizione, mediante comunicazione scritta indirizzata al Decano, che deve pervenire al Servizio elettorale entro le ore dodici del giorno prima delle votazioni. Dell'aggiornamento dell'elenco dei candidati viene data adeguata pubblicità nell'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha ritirato la propria candidatura sono nulli.
5. In presenza di un'unica candidatura, si procede comunque allo svolgimento delle votazioni fino al raggiungimento dei quorum richiesti per la validità delle stesse.

Articolo 8 – Assemblea del corpo elettorale

1. Il Decano può convocare un'assemblea del corpo elettorale per la presentazione e la discussione delle candidature.
2. Non possono svolgersi assemblee del corpo elettorale nel giorno antecedente alla data delle votazioni.

Articolo 9 – Voto telematico

1. Le votazioni si svolgono in modalità telematica, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo, con procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza.

Articolo 10 – Commissione tecnica

1. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Generale di Ateneo, il Senato Accademico designa la commissione tecnica che ha il compito di sovrintendere il procedimento elettorale.



Articolo 11 – Votazioni

1. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario devono essere ripetute e pertanto in tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
2. Il voto è personale, libero e segreto e può essere espressa una sola preferenza.
3. Risulta eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo; in caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere risulta eletto il candidato più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più giovane di età.

Articolo 12 – Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni.
2. terminate le operazioni di scrutinio la Commissione tecnica redige il verbale di cui al comma 3 dell'art. 18 del Regolamento Generale di Ateneo che viene inviato al Servizio elettorale per la successiva proclamazione da parte del Decano con proprio Decreto, reso noto all'Albo online e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
3. Entro le ore dodici del giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di proclamazione qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo, la quale decide entro il successivo giorno lavorativo.

Articolo 13 – Nomina

1. Il Coordinatore di Corso di Studio viene nominato con Decreto del Rettore, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Articolo 14 – Termini in deroga

1. I termini previsti dal presente regolamento, in casi straordinari, possono essere ridotti di non oltre la metà con decisione adeguatamente motivata del Decano.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie ed emanazione

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e alla normativa interna di Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore e produce effetti dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale. Dalla medesima data viene pubblicato all'Albo online di Ateneo ed è disponibile sul sito web istituzionale.